

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FARAONE, RUFFINO

Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale

Presentata il 24 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge riprende l'atto Senato n. 1588 presentato nel 2007, durante la XV legislatura, dall'allora Governo Prodi, con alcuni, necessari, adeguamenti e aggiornamenti. Del resto, la proposta di legge risponde a un'esigenza ancora più attuale di riformare il servizio pubblico, la stessa di quindici anni fa, ossia creare un servizio pubblico televisivo scevro dalle dinamiche partitiche, verso un'azienda in grado di competere a livello internazionale e di fornire un vero e proprio servizio pubblico nei confronti dei cittadini.

La RAI deve riacquistare competitività e lo può fare solo conquistando una reale autonomia.

L'intreccio tra RAI e partiti è ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore, ma non è così. La sua degenerazione finisce per rendere

difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino, ma l'invadenza dei partiti.

La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo. La RAI deve funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo di instabilità di vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.

La RAI deve fondarsi su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche. La presente proposta di legge affida a una Fondazione la proprietà e la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione è dunque garante dell'autonomia del servizio pubblico dal Governo e della sua qualità. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pub-

blicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e con stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno dipendente dalla pubblicità e meno affine ai modelli della televisione commerciale.

Per queste ragioni auspichiamo che il Parlamento esamini e approvi la proposta di legge attuando una delle riforme chiave del nostro sistema di informazione e al fine di ottenere una nuova declinazione del concetto di servizio pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato « servizio pubblico radiotelevisivo », è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge, per il tramite della società RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, di seguito denominata « RAI Spa », e delle società controllate dalla stessa, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovabile.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce:

a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali;

b) la diffusione dei principi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;

c) la tutela del più ampio pluralismo informativo, nel rispetto del diritto alla corretta informazione, secondo un approccio libero, aperto e dialogante;

d) la valorizzazione della lingua e della cultura italiane e la promozione delle conoscenze;

e) la valorizzazione del ruolo delle regioni e della pluralità linguistica e culturale;

f) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;

g) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi e un alto livello di *audience*.

3. Il soggetto al quale è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate dallo stesso, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale.

Art. 2.

(Istituzione della Fondazione)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata «Fondazione», per l'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, allo scopo, a esperire le procedure di istituzione previste dall'ordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI Spa.

Art. 3.

(Finalità generali e statuto della Fondazione)

1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione parlamentare», e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa e svolge ogni altro compito o attività previsti dallo statuto ai sensi della presente legge.

3. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui all'articolo 5, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti e disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale, di cui all'articolo 6. Lo statuto iniziale della Fondazione è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole della Commissione parlamentare, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 4.

(Patrimonio della Fondazione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI Spa;

b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

c) dai contributi provenienti da enti e da privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di

rischio, in modo da conservarne il valore e da ottenerne una redditività adeguata.

Art. 5.

(Consiglio di amministrazione della Fondazione)

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito denominato « Consiglio della Fondazione », è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per l'attività della Fondazione stessa e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro assolvimento.

2. Il Consiglio della Fondazione, ai fini di cui al comma 1:

a) amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico, di cui all'articolo 8, e risponde della sua attuazione;

c) predispone il contratto biennale, di cui all'articolo 9;

d) nomina il consiglio di amministrazione della RAI Spa, di seguito denominato « Consiglio della RAI Spa »;

e) approva lo statuto della RAI Spa e le sue modificazioni;

f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI Spa.

3. Il Consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui quattro eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza permanente »; uno nominato

dall'Ordine dei giornalisti; uno nominato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); uno nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei; uno nominato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno eletto dai dipendenti della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa. Il membro nominato dall'Ordine dei giornalisti non deve essere un dipendente della RAI Spa.

4. La Commissione parlamentare elegge soggetti che hanno presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, del relativo *curriculum vitae* e nel rispetto dell'equilibrio di genere, sono compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate.

5. La Conferenza permanente nomina soggetti che hanno presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Conferenza permanente, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, sono compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate.

6. Le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11.

7. L'Ordine dei giornalisti, il CNCU, il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.

8. Il rappresentante dei dipendenti della RAI Spa e delle società controllate dalla stessa è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e di modalità stabilite con delibera della società di revisione di cui all'articolo 6, comma 4, comunque assicurando la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione.

9. I membri del Consiglio della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

10. In fase di prima attuazione della presente legge, il mandato di due dei quattro consiglieri eletti dalla Commissione parlamentare, di uno dei due consiglieri nominati dalla Conferenza permanente e di due degli altri consiglieri dura tre anni. Nella prima seduta del Consiglio della Fondazione sono determinati a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

11. I membri del Consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto e dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, nonché l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

12. I membri del Consiglio della Fondazione non possono esercitare, direttamente

o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi eletivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È fatta salva l'attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

13. Il Presidente del Consiglio della Fondazione è scelto tra i componenti del Consiglio, che lo eleggono, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il Presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il Presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.

14. Nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro del Consiglio della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni dei commi da 1 a 13.

15. Con il codice etico della Fondazione sono stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del Consiglio della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

16. La Commissione parlamentare, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio della Fondazione che sono incorsi in

violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero Consiglio della Fondazione, con le modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.

Art. 6.

(Collegio sindacale della Fondazione e controllo contabile e gestionale)

1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti sono eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La Commissione parlamentare elegge soggetti che hanno presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti iscritti nell'albo dei revisori dei conti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, del relativo *curriculum vitae* e nel rispetto dell'equilibrio di genere, sono compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima.

3. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alla RAI Spa e alle società controllate dalla RAI Spa, sull'andamento della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate dalla RAI Spa sull'andamento dell'attività sociale.

4. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società

di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 7.

(RAI Spa)

1. La RAI Spa realizza le attività di servizio pubblico radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione.

2. La RAI Spa provvede inoltre:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto biennale e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

3. Il Consiglio della RAI Spa è composto da tre membri nominati dal Consiglio della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.

4. I membri del Consiglio della RAI Spa sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell'economia e delle finanze, del diritto, delle nuove tecnologie e delle ICT. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello, o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere con-

fermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile.

5. Il Presidente del Consiglio della RAI Spa è nominato dal Consiglio della Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il Presidente del Consiglio della RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.

6. Il Consiglio della RAI Spa nomina un amministratore delegato che sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda ed esercita gli altri poteri previsti dal codice civile. L'amministratore delegato dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

7. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente, dell'amministratore delegato o di ogni altro membro del Consiglio della RAI Spa, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. I membri del Consiglio della RAI Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È fatta salva l'attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

9. Lo statuto della RAI Spa prevede regole di condotta per i componenti del Consiglio della RAI Spa, con previsioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un codice etico che

disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della RAI Spa.

10. Il Consiglio della Fondazione dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio della RAI Spa che sono incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero Consiglio della RAI Spa, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.

11. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, al Consiglio della RAI Spa si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 8.

(Carta del servizio pubblico)

1. La Carta del servizio pubblico, di seguito denominata « Carta », stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei principi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.

2. La Carta ha durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione, indica l'ammontare del canone di abbonamento di cui all'articolo 10, stabilito dal Ministro dello sviluppo economico per l'intera durata della Carta, e fissa gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.

3. La Carta è adottata dalla Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.

4. L'Autorità verifica l'adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 9.

(Contratto biennale)

1. Il Consiglio della Fondazione predispone il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La RAI Spa e le

società controllate dalla stessa sono vincolate alla sua osservanza.

Art. 10.

(Canone di abbonamento)

1. Il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta ed è assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare è determinato per sei anni.

2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto biennale, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'adeguamento del canone di abbonamento tenendo conto unicamente del tasso di inflazione programmato.

3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Ferma restando la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

4. È fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 11.

(Linee guida della riorganizzazione della RAI Spa)

1. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la riorganizzazione della RAI Spa da attuare, entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dall'articolo 3, anche mediante istituzione di nuove società, sulla base dei principi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti principi:

a) unitarietà e proprietà pubblica della RAI Spa;

b) controllo azionario in capo alla Fondazione del complesso delle attività aziendali della RAI controllate dalla RAI Spa, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi;

c) separazione tra l'attività di gestione della rete e l'attività di fornitura dei contenuti;

d) separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità.

3. La Fondazione, la RAI Spa e le società da questa controllate predispongono i relativi bilanci in conformità ai principi e secondo le modalità di separazione contabile di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 per la fase di prima attuazione della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206;

b) l'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

c) gli articoli 59 e 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. A decorrere dal completamento della riorganizzazione di cui all'articolo 11, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) l'articolo 55, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione e, comunque, fino alla nomina del suo Presidente, alla disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 59 e 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione della Fondazione ai sensi dell'articolo 2. Il Consiglio della Fondazione è insediato e opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.

3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



CAMERA DEI DEPUTATI N. 1345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRATOIANNI, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI,
MARI, PICCOLOTTI, ZANELLA, ZARATTI**

Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale

Presentata il 28 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La RAI — Radio-televisione italiana S.p.A., di seguito «RAI», è un bene comune. Mentre tornano forti i venti della cavalcata della destra e di un indebolimento strutturale dell'azienda, i presentatori della presente proposta di legge intendono affermare il carattere fondativo per la cittadinanza digitale del servizio pubblico radiotelevisivo. Da una parte, il neo-capitalismo un po' sovranista e un po' populista sotteso alle ipotesi governative, dall'altra il progetto partecipato da tante associazioni e fonti sociali qui riassunto. Il testo, infatti, è il frutto di un lungo e meticoloso lavoro del «*MoveOn-Italia - La Rai ai cittadini*», movimento di cittadini che, sull'onda dell'esperienza vissuta negli Stati Uniti d'America, ha promosso e condotto un tavolo di approfondimento da cui

è emerso lo schema fatto proprio dai presentatori.

Le ragioni profonde, in grado di conferire legittimità alla RAI quale servizio pubblico, non possono più risiedere nella finitezza delle risorse tecniche e nell'arretratezza dello sviluppo del settore: i motivi dell'originaria scelta italiana ed europea. Entrambe le premesse storiche degli antichi monopoli di Stato, divenuti poi servizi pubblici, sembrano oggi superate dalla molteplicità dei canali diffusivi e da un rigoglioso sviluppo dell'ambiente crossmediale.

Perché, allora, il servizio pubblico appare ora persino più importante di quanto fosse nelle precedenti età mediatiche? La risposta sta proprio nel carattere ormai pervasivo dell'informazione, motore e protagonista della stagione del capitalismo cognitivo e delle piattaforme. E, di fronte al

rischio di un crescente *digital divide* – vale a dire la frattura tra chi ha gli strumenti per partecipare alla rivoluzione tecnica e chi ne è sprovvisto – proprio un servizio pubblico forte e strutturato è l'antidoto al pericolo dello scivolamento di massa verso l'ignoranza digitale. Una RAI pubblica ma non statalista o assistita, pluralista ma non lottizzata, insediata nel mercato ma non commerciale è l'obiettivo della proposta di legge.

L'articolato è centrato specificamente sul modello di *governance*, diminuendo sensibilmente nella gestione dell'apparato la presenza di esponenti di diretta espressione politica e favorendo, invece, l'ingresso pieno nel vertice di espressioni della società civile.

I riferimenti presi ad esempio sono quelli della Germania, della Spagna e della Gran Bretagna, nonché della legge emanata in Argentina nel 2009.

Tra i diversi poteri e l'azienda pubblica si introduce una sorta di intercapedine, il consiglio per le garanzie del servizio pubblico, che costituisce la difesa attiva dai tentativi di minare indipendenza e autonomia. Il doppio livello – governo da una parte e indirizzo e gestione dall'altra – risponde alla vasta richiesta di tutelare sia i professionisti che vi lavorano sia i cittadini utenti della RAI.

Non esistono, ovviamente, né una soluzione definitiva né una formula magica, ma la rottura della *routine* censoria e omologante è indispensabile. Dobbiamo valorizzare il pensiero critico e liberarci dai controlli burocratici.

Il testo porta a sintesi un dibattito anoso e riprende i temi e lo spirito di varie ipotesi pur depositate nelle Assemblee parlamentari e mai giunte al varo definitivo.

Il nostro sforzo ha solide fondamenta nella Costituzione, nella normativa nazionale e dell'Unione europea, oltre che nel Protocollo n. 29 allegato al Trattato di Lisbona sul sistema di radiodiffusione negli Stati membri, nonché nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 15 febbraio 2012 *On public service media governance*, fino alle recenti raccomandazioni in materia.

La sequenza normativa italiana è lunga: dalla legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, che spostò dal Governo al Parlamento la collocazione sistemica della RAI, alla legge 25 giugno 1993, n. 206, che attribuì ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il potere di nomina del consiglio di amministrazione, alla legge 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta Gasparri), che, in direzione opposta, ripristinò il ruolo assoluto dei partiti, fino alla legge approvata durante il Governo presieduto da Matteo Renzi (n. 220 del 2015), che attribuì all'Esecutivo la facoltà di indicare l'amministratore delegato capovolgendo un'antica tradizione. Sono fonti intrecciate a un gelatinoso e complesso flusso giuridico, spesso in contraddizione con il dettato costituzionale.

Per questo è urgente cambiare strada, riconsegnando alla RAI l'autentica funzione di servizio pubblico.

Nella cultura di massa non è certo un obiettivo scontato, anzi: in questi ultimi anni la discussione si è spostata dalla necessaria riforma delle leggi vigenti sulla RAI e delle norme sul conflitto di interessi alla colpevole disattenzione sul futuro dell'ambiente mediale.

Il berlusconismo – anche senza il padre fondatore – ha fatto breccia.

Molti non credono, ormai, alla necessità che permanga un'istituzione deputata alla realizzazione di una particolare missione nel settore.

A un simile stato di cose hanno contribuito il generale sfavore verso il pubblico e, soprattutto, la feroce spartizione partitica unita alla stessa mediocre gestione industriale dell'azienda.

La nostra volontà è quella di rendere la RAI più moderna e insediata nell'infosfera, liberata dal giogo politico che l'ha rovinata e dall'attacco in corso.

Dunque, serve una rinnovata legittimazione, collegata ad un cambio di paradigmi e di forme di *governance*, agendo sulle diverse piattaforme e usufruendo dei vari dispositivi elettronici. Il moltiplicarsi delle offerte rende ancora più urgente una democratica mano pubblica, che intenda tu-

telare il racconto della realtà contro il ricorso alle *fake news*.

L'età degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale ci interpella sulla necessità indifferibile di declinare l'azienda come un effettivo bene comune, un navigatore nel traffico affrancato dalle logiche della peggior politica, delle *lobby* e dei salotti.

Ci possono essere tanti soggetti che svolgono un ruolo proficuo sul piano del pluralismo informativo o delle proposte generaliste e specializzate.

Tuttavia, non saremo mai sicuri che tale condizione, in assenza di un compiuto servizio pubblico, sia sufficiente a riempire un decisivo diritto di cittadinanza.

È un problema che risulta con evidenza pure nell'accesso ai contenuti. Assistiamo sempre di più a processi comunicativi in cui i prodotti di pregio sono a pagamento. Le tecnologie già presentano di per sé una questione di inclusività sociale, o perché tecnicamente costose o perché difficili da usare, oppure perché materialmente non in grado di raggiungere tutti i cittadini. Se a una simile situazione si aggiunge il costo

dei contenuti, si rischia di avere due società dell'informazione: una che gode di una partecipazione informata o di prodotti di qualità; e un'altra che deve accontentarsi di un'offerta scadente, caratterizzata da un forte peso della pubblicità e da uno sbrigativo trattamento dei dati personali.

Le norme proposte, che vanno dalla definizione del ruolo del servizio pubblico e della sua missione, al concetto di bene comune – parola che per la prima volta compare in un'ipotesi di riforma della RAI –, alla previsione di un consiglio che nomina l'organo di amministrazione, al canone collegato al reddito, sono espressione e voce delle istanze di pezzi della società e del mondo professionale a noi arrivate.

Il cittadino e la cittadina sono il centro del sistema e hanno il pieno diritto di chiedere direttamente al giudice – in caso di controversia – la loro tutela, senza alcuna zona franca e senza esclusioni: solo una vera democrazia digitale potrà garantire un servizio radiotelevisivo di qualità per tutti i cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a disciplinare e organizzare il servizio pubblico nell'ambito della comunicazione audiovisiva e radiofonica nei diversi *media*.

Art. 2.

(Principi)

1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.

2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e a diffondere informazioni, idee e opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

3. Le attività di comunicazione nei diversi *media*, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare quelli di cui all'articolo 10, e delle norme dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione negli Stati membri allegato al Trattato di Lisbona fatto il 13 dicembre 2009, reso esecutivo dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

4. La libera attività economica nel settore dei *media* audiovisivi è esercitata nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.

5. Il servizio pubblico è svolto in piene indipendenza e autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria.

Art. 3.

(Attività generali)

1. Il servizio pubblico assicura livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino.

2. Il servizio pubblico promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali e assicura adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione, anche da parte dei cittadini.

Art. 4.

(Organi e amministrazione della società RAI S.p.A.)

1. Il servizio pubblico nei diversi *media* è realizzato da un operatore pubblico, organizzato secondo le modalità stabilite nei seguenti commi.

2. Il servizio pubblico è svolto da una società per azioni, denominata RAI S.p.A., sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle imprese del *made in Italy*, previa delibera del Consiglio dei ministri, e rinnovato ogni cinque anni. Il capitale della RAI S.p.A. è interamente posseduto dallo Stato. Le azioni della società RAI S.p.A. e delle società controllate sono attribuite allo Stato

e non sono cedibili. Il consiglio di cui all'articolo 6 esercita i poteri dell'azionista e provvede alla nomina e alla revoca dei vertici della società RAI S.p.A. secondo quanto stabilito al comma 5 del citato articolo 6.

3. La società RAI S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, eletti con voto limitato a tre preferenze dal consiglio per le garanzie del servizio pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione non è rinnovabile.

4. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza assoluta un soggetto esterno in qualità di direttore generale, sulla base della presentazione di un *curriculum vitae* e di un progetto editoriale.

5. Il consiglio di amministrazione elegge, al proprio interno, il presidente a maggioranza assoluta. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.

6. La proposta di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale è trasmessa alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione dei medesimi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

7. Il consiglio di amministrazione è sottoposto alla sorveglianza del consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di cui all'articolo 6, al quale riferisce sul suo operato con una relazione trimestrale.

8. Alla società RAI S.p.A. sono trasferiti ogni anno i proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Le risorse derivanti dal canone, dalla pubblicità o da altre forme di finanziamento sono utilizzate dalla società RAI S.p.A. al fine di svolgere le diverse attività del servizio pubblico, secondo un modello di separazione contabile.

Art. 5.

(Canone)

1. La determinazione del canone di abbonamento di cui all'articolo 4, comma 8, alla società RAI S.p.A. è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 6, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

2. Nella dichiarazione dei redditi è determinata la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 6.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico)

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « consiglio », dotato di autonomia finanziaria e organizzativa.

2. Il consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici e opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*.

3. Il consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione della società RAI S.p.A. a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI

S.p.A. che tiene conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.

5. Il consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti dai principi di cui all'articolo 2;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI S.p.A. le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti dall'articolo 2;

c) revoca i consiglieri di amministrazione della società RAI S.p.A. sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto definito dagli articoli 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la società RAI S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti a illustrare le fasi del procedimento elettorale relativo all'elezione del consiglio, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 104. Restano ferme le competenze in materia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo prin-

cipi e regole di ampia trasparenza e di partecipazione. Il mandato dei componenti del consiglio non è rinnovabile.

7. Il consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) tre membri eletti dal Senato della Repubblica e tre dalla Camera dei deputati;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, ai sensi di quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 8;

j) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

k) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'ado-

lescenza registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per partecipare alla procedura di elezione dei componenti del consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI S.p.A., che consente loro di esprimere due preferenze per ciascuna utenza intestata a loro nome ai fini del versamento del canone, nei confronti di liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali più rappresentative in ambito nazionale; l'organizzazione specifica delle modalità di votazione è stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari permanenti per l'acquisizione di un parere.

11. Il consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la società RAI S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi dell'articolo 4, comma 2,;

12. Il consiglio riferisce ogni sei mesi delle sue attività alle Camere e, in particolare, sull'attività della società RAI S.p.A. e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di cui al comma 11, per una piena rea-

lizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Art. 7.

(Incompatibilità delle cariche)

1. Il direttore generale, i componenti del consiglio e del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 3, e i candidati iscritti nelle liste di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, non possono aver ricoperto incarichi politici, parlamentari o di Governo, anche in ambito regionale e comunale, né incarichi all'interno di società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni o dagli enti locali, ovvero essere stati componenti del collegio di un'autorità indipendente, nei tre anni precedenti la nomina, ovvero essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della società RAI S.p.A.. I soggetti di cui al primo periodo devono fornire ogni garanzia di indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, in particolare in campo giuridico, economico o umanistico. Ove siano lavoratori dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

2. Per l'anno successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui al comma 1 non possono ricoprire cariche all'interno di società legate o controllate, direttamente o indirettamente, dalla società RAI S.p.A..

3. Sono ineleggibili alle cariche di cui al comma 1 coloro che sono stati oggetto di sentenza passata in giudicato in procedimenti di natura penale.

Art. 8.

(Tutela nell'accesso alla comunicazione)

1. Ogni cittadino può rivolgersi al giudice naturale per la tutela del suo diritto fondamentale all'accesso alla comunicazione del servizio pubblico, come definito dall'articolo 2.

Art. 9.

(Disposizione finale)

1. È soppressa la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. La legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogata.



CAMERA DEI DEPUTATI

N. 164

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORNARO, GUERRA, SCOTTO, STUMPO

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha ad oggetto la modifica dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220, allo scopo di delineare un nuovo assetto della *governance* della RAI — Radiotelevisione italiana Spa, basato sul modello societario duale.

Ispirato agli ordinamenti tedesco e francese e, soprattutto, allo statuto della società europea adottato con il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, il modello duale è entrato da oltre un decennio nel nostro ordinamento (articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, introdotti dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6).

Esperienze di adozione di questo modello, in sostituzione del classico modello monistico (consiglio di amministrazione e collegio sindacale), si sono avute in alcune grandi banche italiane e nel settore delle *utility*. Una *governance* analoga è adottata anche dalle principali fondazioni di origine bancaria (consiglio di indirizzo e consiglio di amministrazione).

Il sistema duale prevede una *governance* in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite a un organo professionale quale il consiglio di sorveglianza.

Si tratta di un sistema in cui alla proprietà spetta solo stabilire le linee del programma economico della società (oggetto sociale e, nel caso della RAI, la missione di

servizio pubblico) e le modifiche di struttura della società (operazioni sul capitale, fusioni e, più in generale, delibere dell'assemblea straordinaria). È il modello di amministrazione che più realizza la distinzione di ruoli e compiti tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali) e che è particolarmente adatto a società in cui la gestione sia affidata a *manager* autonomi e con limitate interferenze dei soci.

Il modello, in sintesi, si caratterizza per un rapporto fra gestione e controllo dell'azienda diverso rispetto a quello ordinario. Consiglio di amministrazione e collegio sindacale sono sostituiti nel sistema duale rispettivamente da un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza: quest'ultimo, però, ha anche alcuni, limitati, compiti di gestione strategica (definiti nello statuto) e il potere di nomina dei consiglieri di gestione, poteri, dunque, molto più incisivi rispetto a un mero collegio sindacale.

Il modello «duale» sarebbe ottimale per la RAI, poiché garantirebbe una gestione «snella» dell'azienda all'interno del consiglio di gestione (composto da un presidente, con i poteri dell'amministratore delegato, e da altri due consiglieri) e parimenti un controllo effettivo ed efficace, ad opera del consiglio di sorveglianza, sia del rispetto della *mission* e degli indirizzi strategici sia del rispetto di norme e regolamenti da parte del consiglio di gestione.

La RAI, infatti, ha la necessità di continuare a svolgere il suo tradizionale compito di servizio pubblico, in un contesto, però, reso sempre più competitivo dal rapido evolversi delle tecnologie di trasmissione e delle telecomunicazioni nel loro complesso. Di qui l'esigenza di una forte «presa gestionale» sul *business*, con la conseguente necessità di aumentare la rapidità di risposta alle iniziative dei concorrenti e il progressivo posizionamento di *media company* nella dimensione europea, che deve trovare un adeguato bilanciamento in termini di controllo strategico e dell'attività più propriamente imprenditoriale, oltre al rispetto del principio democratico del pluralismo dell'informazione radiotelevisiva pubblica.

La riforma della *governance* della RAI determinerebbe, quindi, il superamento del modello di nomina già definito dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112 («Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»), successivamente trasfuso nell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, adottato in forza della suddetta delega: una modalità di scelta del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale che ha dimostrato in più di un'occasione i propri limiti e che soprattutto non ha certamente aiutato la RAI nella difficile competizione sia con i competitori tradizionali sia con i nuovi arrivi sul mercato dell'offerta radio-televisiva nazionale.

Con il modello duale si riuscirebbe, invece, a mantenere distinti i poteri di indirizzo e controllo (ancor più chiari e netti rispetto a imprese di altri settori, in virtù della missione di servizio pubblico) da quelli della gestione ordinaria, con la chiara identificazione di un «capo azienda», responsabile di fronte agli azionisti del rispetto degli obiettivi economici e di corretta amministrazione.

In questa visione, tutt'altro che secondario è il ruolo assegnato al comitato di controllo interno, organo interno al consiglio di sorveglianza, il cui presidente partecipa alle riunioni del consiglio di gestione senza diritto di voto.

Con l'adozione del modello duale sarebbe possibile, inoltre, definire meglio i poteri di nomina (e, conseguentemente, i ruoli) di Parlamento e Governo, nella sua funzione di azionista della RAI, attuando anche in questa chiave una netta distinzione tra il potere di indirizzo strategico e quello più propriamente operativo-gestionale.

Nel merito, con la proposta di legge si stabilisce che:

l'amministrazione e il controllo della RAI siano esercitate da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza;

il consiglio di sorveglianza sia costituito da quindici componenti, nel cui ambito il presidente è nominato d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sei membri sono indicati dal Parlamento, di cui tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, due dall'assemblea degli azionisti e due dai dipendenti, di cui uno tra i giornalisti, due membri sono indicati dalla Società italiana degli autori ed editori, garantendo la differenza di genere, e, infine, due membri sono indicati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, garantendo la differenza di genere.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per sei esercizi e alla scadenza del loro mandato non sono rieleggibili. Lo statuto della RAI subordina l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, i componenti del consiglio di gestione e coloro che sono legati alla RAI o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI, ivi comprese le controllate e le collegate, operanti nel settore radiotelevisivo. Lo statuto della RAI prevede, inoltre, le altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché le cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Al consiglio di sorveglianza sono assegnate le funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo della RAI nonché, tra l'altro, il potere di nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di gestione, il potere di revoca dello stesso consiglio di gestione, l'approvazione del bilancio preventivo e del bilan-

cio consuntivo della società, il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, l'espressione di un parere non vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale e infine la nomina al proprio interno del comitato di controllo interno, composto da tre membri, il cui presidente partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.

Totalmente innovativa è la previsione dell'elezione di due componenti del consiglio di sorveglianza (di cui un giornalista) da parte dei dipendenti della RAI, con modalità da definire nello statuto. Una presenza, quella dei lavoratori, pienamente coerente con l'impostazione del sistema duale, che nell'esperienza tedesca, ad esempio, prevede un ruolo ben definito e assai significativo dei rappresentanti dei dipendenti dell'impresa.

La gestione della RAI, invece, spetta al consiglio di gestione, il quale compie le azioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza, fornendo a quest'ultimo, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda.

Il consiglio di gestione è costituito da tre componenti. Al presidente del consiglio di gestione sono assegnati i poteri tipici del consigliere delegato e la rappresentanza legale della RAI, mentre gli altri due componenti devono essere in possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI.

I componenti del consiglio di gestione, che non possono essere nominati anche consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta. Essi sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi da 3 a 13 dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. L'amministrazione e il controllo della RAI – Radiotelevisione italiana Spa sono esercitati da un consiglio di sorveglianza e da un consiglio di gestione, in conformità agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e in base alle disposizioni di cui ai commi seguenti.

4. Il consiglio di sorveglianza della RAI – Radiotelevisione italiana Spa è costituito da quindici componenti, di cui:

a) il presidente è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro;

b) tre membri sono eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno il 5 per cento dei componenti di ciascuna Camera, garantendo almeno un rappresentante espressione dell'opposizione per ogni Camera;

c) due membri sono designati, garantendo la differenza di sesso, dall'assemblea degli azionisti tra personalità in possesso dei requisiti professionali in materia di controllo societario;

d) due membri sono eletti dai dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, di cui uno tra i giornalisti;

e) due membri sono indicati dalla Società italiana degli autori ed editori, garantendo la differenza di sesso;

f) due membri sono indicati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, garantendo la differenza di sesso.

5. Possono essere nominati membri del consiglio di sorveglianza i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

6. La carica di membro del consiglio di sorveglianza non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

7. Non possono essere nominati membri del consiglio di sorveglianza e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

8. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per sei esercizi e cessano dal mandato alla data della successiva assemblea prevista ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-*bis* del codice civile. La cessazione ha effetto dal momento della costituzione del nuovo consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di sorveglianza alla scadenza del mandato non sono rieleggibili; essi sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa.

9. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più dei componenti del consiglio di sorveglianza di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)*, si provvede senza indugio alla loro sostituzione, ai sensi delle medesime lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) i componenti del consiglio di gestione;

c) coloro che sono legati alla RAI – Radiotelevisione italiana Spa, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI – Radiotelevisione italiana Spa, ivi comprese le società

controllate e quelle collegate a queste ultime, operanti nel settore radiotelevisivo.

10. Il consiglio di sorveglianza svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo della RAI – Radiotelevisione italiana Spa. Lo statuto della RAI – Radiotelevisione italiana Spa determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Al consiglio di sorveglianza sono attribuiti, in particolare, i seguenti poteri:

a) la nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di gestione;

b) la revoca del consiglio di gestione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di sorveglianza;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della RAI – Radiotelevisione italiana Spa;

d) il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, come definite dalla convenzione e dal contratto di servizio;

e) l'espressione di un parere non vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale;

f) la nomina del comitato di controllo interno, composto da tre membri del medesimo consiglio di sorveglianza, di cui due individuati dall'assemblea degli azionisti, tra i quali è scelto il presidente.

11. I componenti del consiglio di sorveglianza di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

12. Per l'elezione dei componenti espressi dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 4, lettera *d*), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di sorveglianza uscente, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa RAI – Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: *a*) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; *b*) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 5. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI – Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

13. Il presidente del comitato di controllo interno, o altro componente da lui delegato, partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.

13-bis. La gestione della RAI – Radiotelevisione italiana Spa spetta al consiglio di gestione, che svolge le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è costituito da tre componenti, nominati dal consiglio di sorveglianza: *a*) il presidente, che assume anche i poteri del consigliere delegato e ha la rappresentanza legale della RAI – Radiotelevisione italiana Spa; *b*) due componenti in possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI – Radiotelevisione italiana Spa. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono in carica. I componenti sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili dal consiglio di

sorveglianza in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

13-ter. Il consiglio di gestione fornisce al consiglio di sorveglianza, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda.

13-quater. Lo statuto della RAI – Radiotelevisione italiana Spa è adeguato alle disposizioni dei commi da 3 a *13-ter* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13-quinquies. Il consiglio di gestione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

13-sexies. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di gestione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI – Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

13-septies. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione del presidente del consiglio di gestione, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo *23-bis*, commi *5-bis* e *5-ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13-octies. La disciplina concernente la nomina e la revoca del presidente e dei membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, di cui ai commi da 4 a 9, 11, 12 e *13-bis*, si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004,

n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.

13-novies. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI – Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 ».

PAGINA BIANCA



19PDL0005020



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NICITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo riprende in parte il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo, su proposta dell'allora Ministro delle comunicazioni Gentiloni, nel corso della XV legislatura (atto Senato n. 1588), e della proposta di legge Zaccaria ed altri nel corso della XVI legislatura (atto Camera n. 1666), e in parte il disegno di legge Fedeli ed altri (atto Senato n. 2011) proposto nel corso della XVIII legislatura. Esso ha un'ispirazione fondamentale: mettere la RAI-Radiotelevisione italiana Spa in condizione di competere nello scenario futuro, recuperando quella autonomia e indipendenza strutturali che rappresentano la condizione per realizzare una vera diversità di contenuti editoriali rispetto alla televisione commerciale. In questo modo la RAI potrà garantire meglio il pluralismo e le qualità proprie del servizio pubblico.

Oggi la RAI, più che in passato, corre il rischio di una paralisi decisionale dovuta all'incrocio tra la tradizionale lottizzazione e l'attuale incerto bipolarismo. Da molti anni, ormai, il consiglio di amministrazione fatica a prendere decisioni strategiche per l'azienda. In questo settore, in un panorama di cambiamenti delle comunicazioni come quello attuale, un'azienda che non sia in grado di prendere rapide decisioni strategiche rischia di essere tagliata fuori da ogni competitività. A questo si aggiunge che il grado di accettabilità della cosiddetta « lottizzazione » oggi è ben diverso di quanto non fosse quindici o venti anni fa.

L'avvento di un sistema multiplatforma e multicanale rischia di rendere molto complicata l'identità, la diversità e la riconosci-

bilità del servizio pubblico. È evidente, infatti, che in un panorama di molteplici piattaforme, di centinaia di canali, sarà sempre più difficile identificare il servizio pubblico e giustificare il finanziamento, soprattutto se continuerà a non differenziarsi dal modello della televisione commerciale.

La RAI è già stata oggetto di interventi di riforma. Il più recente è quello del 2021, tramite il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Molti problemi sono stati affrontati, ma non è stato risolto quello centrale di una *governance* indipendente dal potere politico. Questo è un limite gravissimo nell'attuale contesto competitivo.

Una vera riforma del sistema radiotelevisivo deve essere necessariamente improntata alla tutela dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione.

Per competere nella televisione del futuro, la RAI può far leva innanzitutto sulle proprie particolarità positive: una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostanzialmente sano. Ma per riuscire davvero nell'impresa, la RAI deve porsi alcuni obiettivi di cambiamento.

Il presente disegno di legge risponde ad alcuni obiettivi di fondo: introdurre elementi strutturali che migliorino la qualità, intesa come una effettiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI; l'autonomia, garantita da nuove regole di *governance*, idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; l'efficienza, cioè un assetto societario e organizzativo più moderno ed anche più vicino ai modelli dei grandi servizi pubblici occidentali.

Occorre puntare sulla differenza: la televisione pubblica italiana non corre rischi per gli ascolti ma per la qualità.

Nel presente disegno di legge, questi strumenti vengono rafforzati. Essa deve riconquistare la propria differenza e tornare ad essere modello da imitare per il mercato televisivo.

La RAI deve soprattutto conquistare autonomia. L'intreccio tra RAI e partiti viene ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. Non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l'invasione dei partiti. La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.

Questa è la premessa perché essa possa funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo d'instabilità del suo vertice e con l'impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.

La RAI deve fondarsi invece su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche.

Il presente disegno di legge affida a una Fondazione la proprietà nonché la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione sarà dunque garante dell'autonomia dal Governo del servizio pubblico e della sua qualità. Il consiglio di amministrazione della Fondazione sarà designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi

compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare a una pluralità di soggetti istituzionali e di collegi la nomina o l'elezione dei dieci componenti che formano il consiglio di amministrazione della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato - apparato (Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI, assemblea dei dipendenti della RAI). Ciò rappresenta la conferma di una scelta già sperimentata nel consiglio di amministrazione della RAI che assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità della RAI all'individuazione, nei limiti segnati dalla legge e dall'ordinamento, delle scelte strategiche per il miglior svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno affine ai modelli della televisione commerciale.

Lo schema d'intervento proposto è quello di innestare le nuove disposizioni nello schema del testo unico vigente. Si opera quindi sul vigente articolo 59, si introduce il nuovo articolo 59-bis e si sostituisce il vigente articolo 63. Un altro obiettivo che non si deve affatto sottacere è quello che tende ad abrogare l'impianto della privatizzazione della RAI che trova ancora collocazione nell'articolo 21 della legge Gasparri (legge n. 112 del 2004). Mantenere questo schema sarebbe del tutto anacronistico e quindi è bene operare con la definitiva abrogazione, togliendo ogni spada di Damocle pendente sul servizio pubblico.

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sull'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e stabilisce con chiarezza due prin-

cipi. Da un lato ritorna allo schema più garantista della concessione *ex lege* che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Fissa in dodici anni la durata della concessione ed elimina definitivamente la convenzione, strumento normativo del tutto superato e che era già caducato in precedenza.

Come avviene in quasi tutti i grandi Paesi gli strumenti normativi restano due: da un lato la legge e dall'altro il contratto di servizio.

L'articolo 59 definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è affidato per concessione alla Fondazione che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base del contratto di servizio. La concessione come abbiamo detto ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge ed è rinnovabile.

L'articolo 2 del disegno di legge inserisce l'articolo 59-*bis* nel testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che contiene la nuova disciplina della Fondazione RAI. Il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'istituzione di una fondazione, la Fondazione RAI, per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. L'istituzione avviene su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, restando inteso che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono all'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche e alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall'ordinamento prodromiche all'effettivo funzionamento della Fondazione, che è istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni

della RAI Spa. In sostanza soltanto l'azionariato pubblico della *holding* televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale sin dalla costituzione della RAI negli anni Cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo a esso nel patrimonio della nuova Fondazione.

Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita *ex novo*, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI Spa. Lo strumento utilizzato per il governo dell'impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell'utenza, di far rispettare la Carta del servizio nonché di difendere l'autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.

Il comma 3 concerne le finalità generali della Fondazione. Esso stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della legge.

Il comma 4 è riferito allo statuto. Lo statuto definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione

stessa e alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue successive modificazioni sono adottati dal consiglio con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro delle imprese e del *made in Italy* e al Ministro dell'economia e delle finanze; tali documenti si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi. Infine, si prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e rechi le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-*bis* del codice civile.

Il comma 5 concerne il patrimonio della Fondazione. Si prevede che esso sia costituito: *a)* dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI Spa; *b)* dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti; *c)* dai contributi da parte di enti e privati; *d)* dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; *e)* dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio delibera di destinare a incrementare il patrimonio. Il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il comma stesso prevede, poi, che la Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osservi criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata.

Il comma 6 riguarda il consiglio di amministrazione della Fondazione. Stabilisce

che esso sia l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della società RAI e delle società controllate, delineazione degli obiettivi generali e verifica del loro assolvimento. Il consiglio di amministrazione della Fondazione a tali fini: *a)* amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento; *b)* sottoscrive il contratto di servizio pubblico e risponde della sua attuazione; *c)* predisporre il contratto biennale; *d)* nomina il consiglio di amministrazione della RAI Spa; *e)* approva lo statuto della RAI e le sue modificazioni; *f)* esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI. I commi da 7 a 9 sono dedicati ai vertici della Fondazione. Principio fondamentale, punto cardine del presente intervento normativo è che i vertici devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di governo *pro tempore*.

Il comma 7 stabilisce che il consiglio di amministrazione deve essere composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e altri due dalla CRUI. Il decimo consigliere viene eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Si sposta in maniera più appropriata il rappresentante dei dipendenti dal consiglio di amministrazione della RAI, come è attualmente, al consiglio di amministrazione della Fondazione. Questa collocazione appare più corretta, in modo che tale membro non rischi di trovarsi in conflitto d'interessi.

Il sistema così delineato evidenzia la scelta di un percorso pluralista, che affida la nomina dei componenti a vari soggetti: al Parlamento, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla CRUI, all'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il comma 8 prevede, in primo luogo, che l'elezione parlamentare e la nomina regionale avvengono tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando allo scopo predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito *web*, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti *eligendi* o *nominandi*. Le audizioni di tali soggetti sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza richiesti. L'assemblea generale della CRUI procede alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi del collegio. Infine, il rappresentante dei dipendenti RAI è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione delle candidature, e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.

Il comma 9 prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica. Ai sensi dello stesso comma 9, è previsto che in fase di prima applicazione il mandato di due dei cinque consiglieri indicati dalla Commissione di vigilanza, di uno di quelli indicati a livello regionale e dalla CRUI e del consigliere eletto dai dipendenti sia di durata triennale. Nella prima seduta del consiglio

di amministrazione sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

Il comma 10 stabilisce i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione, che devono essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza, che si siano distinte nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie. La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

In base al comma 11, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel medesimo settore. Si prevede, altresì, che sia fatta salva l'attività di studio e ricerca e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano collocati per l'intera durata dell'incarico in aspettativa senza assegni.

Il comma 12 stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione sia scelto tra i componenti del consiglio, che lo elegge con voto a maggioranza assoluta. Il presidente, che dura in carica

fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto a meno di mandato triennale.

Il comma 13 stabilisce che, nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Dovranno applicarsi, in questo caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il comma 14 prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, nonché disposizioni relative alla cosiddetta « clausola di non concorrenza » anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

Il comma 15 riguarda la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza, la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sentito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero consiglio, con le medesime modalità, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

Il comma 16 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è costituito da tre componenti effettivi e due

supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Infine lo stesso comma stabilisce che il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione sia attribuito a una società di revisione scelta dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

L'articolo 3 del disegno di legge interviene con modifiche sull'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che disciplina la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui si dà conto di seguito. Il comma 1 del nuovo articolo 49 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. In particolare, la RAI provvede: *a)* ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta; *b)* ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative; *c)* a nominare i consigli di amministrazione delle società operative. Il consiglio di amministrazione di RAI

Spa, secondo quanto prescrive il nuovo comma 3, deve essere composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.

I commi 5, 6 e 7 dispongono requisiti ed incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione di RAI Spa. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, e debbono avere i requisiti già previsti per i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. Per tutti, tranne che per il presidente e per l'amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati per l'intera durata dell'incarico in aspettativa senza assegni.

Lo statuto della RAI prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del mandato, fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società. I commi 6 e 7 riproducono situazioni di incompatibilità già presenti nel testo unico.

In base al comma 8, il presidente del consiglio di amministrazione della RAI viene indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e votato dal consiglio di amministrazione della RAI, e svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi e delegati. Egli può conferire deleghe ad altri consiglieri.

Il comma 9 stabilisce che il consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, nomina al suo interno un amministratore delegato, che dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone, ai sensi del comma 12, la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. Il comma 13 prescrive che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla sostituzione secondo le medesime regole previste per la nomina.

I commi 14, 15 e 16 disciplinano la figura dell'amministratore delegato riproducendo testualmente i contenuti dell'attuale normativa. Per quanto si tratti di disposizioni molto importanti, esse non rivestono alcun contenuto innovativo. L'unica disposizione innovativa riguarda il tetto dei compensi. Per l'amministratore delegato e fino ad un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione, il limite può essere superato.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede infine che siano abrogate le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si tratta di una disposizione molto importante perché l'articolo 21 riguarda la complessa procedura di privatizzazione della RAI. La disposizione non ha avuto attuazione ma pesa come un macigno sul possibile destino della concessionaria del servizio pubblico e, trattandosi di una disposizione assai probabilmente viziata da incostituzionalità, conviene assolutamente procedere alla sua abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 59 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge » sono sostituite dalle seguenti: « per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 59-*bis* che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge, per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, » e dopo le parole: « sono rinnovati ogni cinque anni » sono aggiunte le seguenti: « nel quadro della concessione che riconosce alla Fondazione di cui all'articolo 59-*bis* il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile. »;

b) al comma 4, le parole: « la società concessionaria » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto concessionario di cui al comma 1 »;

c) al comma 6, le parole: « rinnovo quinquennale » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovo di cui al comma 1 ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è inserito il seguente:

« Art. 59-*bis*. - (*Costituzione della Fondazione RAI*) - 1. Entro quarantacinque

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata "Fondazione", per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato allo scopo a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dal termine di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi del presente testo unico.

4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 6, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro delle imprese e del *made in Italy* e al Ministro dell'economia e delle

finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi. Lo statuto della Fondazione stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che fanno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-*bis* del codice civile.

5. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

c) dai contributi provenienti da enti e privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.

6. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa e al

raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società controllate, nonché di delinea-zione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione della Fondazione:

a) amministra la Fondazione in conformità ai principi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 59 e risponde della sua attuazione;

c) predispone il contratto di servizio;

d) nomina il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

e) approva lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le sue modificazioni;

f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

7. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno eletto dai dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate.

8. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge unicamente soggetti che

abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Conferenza permanente, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate. Le audizioni sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 10. L'assemblea generale della CRUI procede alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio. Il rappresentante dei dipendenti è espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. La procedura di voto deve essere organizzata

dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima del rinnovo, secondo i seguenti criteri: partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche tramite *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 10. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

9. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei cinque consiglieri eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di uno dei due consiglieri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di uno dei due consiglieri nominati dalla CRUI, nonché del rappresentante dei dipendenti, è di durata triennale. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

10. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti, favorendo l'equilibrio tra uomini e donne, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, della comunicazione, delle

nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, maturandovi significative esperienze manageriali. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

11. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

12. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è scelto, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato e può essere rieletto solo in caso di mandato triennale.

13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui al presente articolo.

14. Il codice etico della Fondazione stabilisce le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice

etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

15. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

16. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a detto organo dal codice civile. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra

quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui al presente testo unico, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ».

Art. 3.

1. L'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - (*Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) - 1. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nell'osservanza delle norme del presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede inoltre:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando

quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e vengono valutati previa pubblica audizione. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, al consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni del codice civile.

4. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

5. I requisiti richiesti per i membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono gli stessi previsti dall'articolo 59-bis, comma 10. I membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. Per chi non svolge le funzioni di presidente e di amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Lo statuto della società

prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.

6. La carica di membro del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non può comunque essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

7. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti

nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e votato dal consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione sulle attività di controllo interno. La stessa procedura si adotta per il conferimento di deleghe ad altri consiglieri.

9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile. Il consiglio di amministrazione all'atto della nomina ne determina l'indennità.

10. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

12. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca disposta ai sensi dei periodi precedenti, acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si procede alla sostituzione secondo le stesse regole previste per la nomina.

14. L'amministratore delegato sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al

funzionamento dell'azienda ed esercita gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. In particolare:

a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione azien-

dale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, si può derogare ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, fatti salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 66, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei

medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*);

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

15. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli organi di amministrazione e controllo, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Detto limite non si applica all'amministratore delegato e fino ad un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa su proposta dell'amministratore delegato.

16. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni ».

Art. 4.

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2023

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo ha la finalità di porre la RAI-Radiotelevisione italiana Spa in condizione di competere nello scenario futuro, acquisendo l'autonomia e l'indipendenza strutturali necessarie a garantire contenuti editoriali diversi rispetto alla televisione commerciale e ad assicurare il pluralismo e le qualità proprie del servizio pubblico.

Per competere nella televisione del futuro, la RAI può far leva innanzitutto su alcuni punti di forza che da sempre la contraddistinguono: una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostanzialmente sano. Ma per riuscire davvero in questa impresa la RAI deve porsi alcuni obiettivi di cambiamento.

La RAI è stata oggetto in passato di diversi interventi di riforma, di cui il più recente è quello del 2021, tramite il testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Tuttavia, nessuna di queste riforme ha finora risolto la questione centrale di una *governance* della RAI che sia effettivamente indipendente dal potere politico.

Il presente disegno di legge risponde ad alcuni importanti obiettivi di cambiamento: l'autonomia, garantita da nuove regole di *governance*, idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; l'efficienza, tramite un assetto societario e organizzativo più moderno e anche più vicino ai modelli dei grandi servizi pubblici occidentali; l'introduzione di elementi strutturali che migliorino la qualità, intesa come una effet-

tiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI.

La RAI deve soprattutto conquistare autonomia. L'intreccio tra RAI e partiti è ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda.

Al contempo, il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l'invasione dei partiti. Anche in questo ambito, la RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.

Questa è la premessa perché essa possa funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo d'instabilità del suo vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.

La RAI deve fondarsi invece su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche.

Nel merito, il presente disegno di legge affida a una Fondazione la proprietà nonché la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI.

La Fondazione sarà dunque garante dell'autonomia dal Governo del servizio pubblico e della sua qualità. Il consiglio di amministrazione della Fondazione sarà designato assicurando il massimo possibile di

autonomia dalla politica e dal potere economico.

La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare a una pluralità di soggetti istituzionali e di collegi la nomina o l'elezione degli undici componenti che formano il consiglio di amministrazione della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato-apparato (Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI e assemblea dei dipendenti della RAI).

Ciò rappresenta la conferma di una scelta già sperimentata nel consiglio di amministrazione della RAI che assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità all'individuazione, nei limiti definiti dalla legge e dall'ordinamento, delle scelte strategiche per il miglior svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno affine ai modelli della televisione commerciale.

Lo schema d'intervento proposto è quello di innestare le nuove disposizioni nello schema del decreto legislativo n. 208 del 2021. Si opera quindi sul vigente articolo 59, si introduce il nuovo articolo 59-bis e si sostituisce il vigente articolo 63. Un altro obiettivo che non si deve affatto sottacere è quello che tende ad abrogare l'impianto della privatizzazione della RAI che trova ancora collocazione nell'articolo 21 della legge Gasparri (legge 3 maggio 2004, n. 112). Mantenere questo schema sarebbe del tutto anacronistico e quindi è bene operare con la definitiva abrogazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sull'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e stabilisce con chiarezza due principi. Da un lato ritorna allo schema più garantista della concessione *ex lege* che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Fissa in dodici anni la durata della concessione ed elimina definitivamente la convenzione, strumento normativo del tutto superato e che era già caducato in precedenza.

Come avviene in quasi tutti i grandi Paesi gli strumenti normativi restano due: da un lato la legge e dall'altro il contratto di servizio.

L'articolo 59 definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è affidato per concessione alla Fondazione che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base del contratto di servizio. La concessione come abbiamo detto ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge ed è rinnovabile.

L'articolo 2 del disegno di legge inserisce l'articolo 59-bis nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che contiene la nuova disciplina della Fondazione RAI.

Il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'istituzione di tale Fondazione per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. L'istituzione avviene su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono all'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche e alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall'ordinamento prodromiche all'effettivo funzionamento della Fondazione, che è isti-

tuita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - secondo quanto dispone il secondo periodo del medesimo comma - trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. In sostanza, soltanto l'azionariato pubblico della *holding* televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale alla costituzione della RAI negli anni cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo ad essa nel patrimonio della nuova Fondazione. Il ruolo di azionista, pertanto, non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Fondazione, alla quale sono attribuiti compiti di indirizzo e di impulso e, quindi, non di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI. Lo strumento utilizzato per il Governo dell'impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione la quale, in generale, ha il compito di tutelare e di rappresentare l'utenza, di far rispettare la carta di servizio nonché di difendere l'autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società alle quali è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.

Il comma 3 concerne le finalità generali della Fondazione. Esso stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI e di tutte le società da questa controllate e svolge ogni altro compito o attività previsti dallo statuto ai sensi del testo unico.

Il comma 4 è riferito allo statuto. Lo statuto definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e alla verifica dei risultati conseguiti, disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Inoltre, si prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e rechi le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni degli articoli da 2421 a 2435-*bis* del codice civile. Lo statuto della Fondazione e le sue successive modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze; tali documenti si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione senza la formulazione di rilievi.

Il comma 5 concerne il patrimonio della Fondazione. Si prevede che esso sia costituito: *a)* dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI; *b)* dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti; *c)* dai contributi da parte di enti e di privati; *d)* dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; *e)* dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione deciderà di destinare all'incremento del patrimonio. Ai sensi del comma 6, il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità ed è total-

mente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il medesimo comma 6 prevede, poi, che la Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osservi criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.

Il comma 7 riguarda il consiglio di amministrazione della Fondazione, l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della RAI e delle società da questa controllate, di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro assolvimento. Il consiglio di amministrazione, a tali fini: *a)* amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento; *b)* predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico e risponde della sua attuazione; *c)* nomina il consiglio di amministrazione della RAI; *d)* approva lo statuto della RAI e le sue modificazioni; *e)* esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI.

I commi da 8 a 10 sono dedicati alla composizione dei vertici della Fondazione. Principio fondamentale, punto cardine dell'intervento normativo è che i vertici devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di Governo *pro tempore*.

Il comma 8 stabilisce che il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici membri, di cui cinque nominati dai Presidenti delle due Camere, secondo un modello che ha offerto un buon funzionamento con la legge 25 giugno 1993, n. 206, due membri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e altri due membri nominati

dalla CRUI. Un membro è nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei e l'undicesimo consigliere viene eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Pertanto, si prevede che il rappresentante dei dipendenti faccia parte del consiglio di amministrazione della Fondazione, invece che di quello della RAI, ritenendo che tale collocazione risulti molto più opportuna anche al fine di evitare un'eventuale conflitto di interessi in capo al medesimo rappresentante.

Il sistema così delineato mette in evidenza la volontà di garantire la più ampia partecipazione delle realtà interessate, affidando la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione a una pluralità di soggetti: il Parlamento (attraverso i Presidenti delle Camere), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la CRUI, l'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il comma 9 prevede che la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avvenga tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando allo scopo predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono essere nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto i soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Conferenza permanente che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, siano compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da nominare. L'audizione dei soggetti prevista al comma 9 è finalizzata a verificare in contraddittorio il possesso dei

requisiti di professionalità e di indipendenza. Il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi. Infine, il rappresentante dei dipendenti della RAI è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione delle candidature e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.

Il comma 10 prevede che i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica. Ai sensi dello stesso comma 10, è previsto che in fase di prima applicazione il mandato di due dei cinque consiglieri indicati dai Presidenti delle Camere, di uno di quelli di nomina regionale e di uno di quelli nominati dalla CRUI, nonché del rappresentante dei dipendenti della RAI, sia di durata triennale. Nella prima seduta del consiglio di amministrazione sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

Il comma 11 stabilisce i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione, che devono essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza, che si siano distinte nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica o delle nuove tecnologie. La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

In base al comma 12, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. Si prevede, altresì, che sia fatta salva l'attività di studio e di ricerca e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

Il comma 13 stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è scelto tra i componenti del medesimo consiglio, che lo elegge con voto a maggioranza assoluta. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto a meno di mandato triennale.

Il comma 14 stabilisce che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina degli altri membri, applicando le disposizioni dei commi precedenti.

Il comma 15 prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, con disposizioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, nonché alla cosiddetta « clausola di non concorrenza » anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

Il comma 16 riguarda la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vi-

gilanza dei servizi radiotelevisivi la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sentito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione, con le medesime modalità, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

Il comma 17 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero dello sviluppo economico. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Infine, lo stesso comma stabilisce che il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione sia attribuito a una società di revisione scelta dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

L'articolo 3 del disegno di legge sostituisce l'articolo 63 del decreto legislativo n. 208 del 2021, che disciplina la RAI. Il

comma 1 del nuovo articolo 63 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. In particolare, la RAI provvede: a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta; b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative; c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative. Il consiglio di amministrazione della RAI, secondo quanto prescrive il nuovo comma 3, deve essere composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.

I commi 5, 6 e 7 dispongono in merito ai requisiti e alle incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione della RAI. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, e debbono avere i requisiti già previsti per i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. Per tutti, tranne che per il presidente e per l'amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

Lo statuto della RAI prevede regole di condotta per i membri del consiglio di amministrazione della stessa RAI, con disposizioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al periodo

successivo alla cessazione del mandato, fissate in un codice etico che disciplina, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società. I commi 6 e 7 riproducono situazioni di incompatibilità già presenti nel testo unico.

In base al comma 8, il presidente del consiglio di amministrazione della RAI è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione, è votato dal consiglio di amministrazione della RAI e svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi e delegati. Egli può conferire deleghe ad altri consiglieri.

Il comma 9 stabilisce che il consiglio di amministrazione della RAI, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, nomina al proprio interno un amministratore delegato, che dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone, ai sensi del comma 12, la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero

consiglio in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. Il comma 13 prescrive che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla loro sostituzione secondo le medesime regole previste per la nomina.

I commi 14, 15 e 16 disciplinano la figura dell'amministratore delegato riproducendo testualmente i contenuti della normativa vigente. Per quanto si tratti di disposizioni molto importanti, esse non rivestono alcun contenuto innovativo. L'unica disposizione innovativa riguarda il limite dei compensi. Per l'amministratore delegato e fino a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della RAI, il limite stabilito dalla legislazione vigente può essere superato.

L'articolo 4 del presente disegno di legge prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si tratta di una disposizione molto importante perché l'articolo riguarda la complessa procedura di privatizzazione della RAI. La norma non ha avuto attuazione, ma pesa come un macigno sul possibile destino della società concessionaria del servizio pubblico: poiché si tratta di una norma probabilmente viziata da incostituzionalità, si ritiene indispensabile procedere alla sua abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 59-*bis* che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge, per il tramite della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla Fondazione di cui all'articolo 59-*bis* il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha una durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile »;

b) al comma 4, le parole: « la società concessionaria » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto concessionario di cui al comma 1 » e le parole « della società concessionaria » sono sostituite dalle seguenti « del soggetto concessionario »;

c) al comma 6, le parole: « rinnovo quinquennale » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovo di cui al comma 1 »;

d) al comma 8, le parole: « società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale » sono sostituite le seguenti: « società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è inserito il seguente:

« Art. 59-bis. – (*Istituzione della Fondazione RAI*) – 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata “Fondazione”, per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, allo scopo, a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. La Fondazione garantisce, altresì, l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e di tutte le società da essa controllate; svolge ogni altro compito o attività previsti dal presente testo unico e dallo statuto della Fondazione stessa.

4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 7, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti e disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale di cui al comma 17. Lo statuto inoltre stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e prevede le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, nel rispetto, in quanto applicabili, degli articoli da 2421 a 2435-*bis* del codice civile. Lo statuto e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione da parte dei predetti Ministri senza la formulazione di rilievi.

5. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente conferiti successivamente;

c) dai contributi provenienti da enti e privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti dai redditi della Fondazione che il consiglio di ammi-

nistrazione della Fondazione delibera di prelevare e destinare a incrementare il patrimonio.

6. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità. La Fondazione amministra il patrimonio applicando criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.

7. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da essa controllate, nonché di fissazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

a) amministra la Fondazione in conformità ai principi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 59 e risponde della sua attuazione;

c) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

d) approva lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le sue modificazioni;

e) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione

della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

8. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici membri, di cui:

a) cinque nominati con determinazione adottata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro;

b) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

d) uno nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei;

e) uno eletto dai dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da essa controllate.

9. Ai fini di cui al comma 8, lettera *b)*, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati solo i soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla predetta Conferenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza previa audizione delle persone designate. Le audizioni sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11. Ai fini di

cui al comma 8, lettere *c*) e *d*), l'assemblea generale della CRUI e il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi. Il membro di cui al comma 8, lettera *e*), è eletto dall'assemblea dei dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. La procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima del rinnovo, secondo i seguenti criteri: *a*) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche tramite la rete *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; *b*) accesso alla candidatura solo dei soggetti che hanno i requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della votazione.

10. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione restano in carica per sei anni e non possono essere confermati nella carica. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera *a*), di uno dei due dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera *b*), e di uno dei due consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera *c*), nonché del consigliere eletto ai sensi del comma 8, lettera *e*), è di durata triennale. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione, in applicazione delle disposizioni del presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

11. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti, favorendo l'equilibrio tra uomini e donne, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si sono distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, della comunicazione, delle nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema o delle arti, maturando significative esperienze manageriali in tali attività. Non possono essere nominati o eletti membri del consiglio di amministrazione coloro che nei due anni precedenti alla nomina o all'elezione abbiano ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

12. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese private operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

13. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è eletto, a maggioranza assoluta, tra i membri dello stesso consiglio. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato e può essere rieletto solo nel caso in cui abbia svolto un mandato triennale ai sensi del comma 10, secondo e terzo periodo.

14. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un altro membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste dal presente articolo per la nomina dei membri del medesimo consiglio, in relazione a ciascuna categoria di membri di cui ai commi 8 e 9.

15. La Fondazione si dota di un codice etico che stabilisce le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico stabilisce, altresì, limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore delle comunicazioni da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

16. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni delle disposizioni del presente testo unico ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

17. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il

collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui al presente testo unico, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa ».

Art. 3.

1. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - (*Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) - 1. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in conformità a quanto disposto dal presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della stessa Fondazione. La società RAI-Radiotelevisione italiana-Spa provvede, inoltre:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fon-

dazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e sono valutati previa pubblica audizione. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni del codice civile.

4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

5. I membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa devono possedere i requisiti di cui all'articolo 59-bis, comma 11. Essi non possono esercitare, direttamente o indiretta-

mente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. I soggetti che non esercitano funzioni di presidente e di amministratore delegato possono svolgere attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa definisce i principi concernenti le regole di condotta dei membri del consiglio di amministrazione della società, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono stabilite da un codice etico che disciplina, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di vice Ministro o di sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tali cariche nei dodici mesi precedenti alla data della nomina ovvero che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

7. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti

che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ed è votato dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Il presidente svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile, dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il presidente ha la rappresentanza legale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed esercita i poteri connessi. Il presidente può, inoltre, esercitare compiti in materia di relazioni esterne e istituzionali e di

supervisione sulle attività di controllo interno in base a specifiche deleghe allo stesso attribuite dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione. Con la medesima procedura possono essere attribuite deleghe ad altri membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

9. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina, determina anche l'indennità spettante all'amministratore delegato.

10. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, qualora dipendente della società, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi o a chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla stessa società per la durata dell'incarico. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, esso non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in una situazione di assenza di conflitti di interessi o di titolarità di cariche in società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

12. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri

del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto della società. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si procede alla loro sostituzione secondo le stesse regole previste per la nomina.

14. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento della società ed esercita gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto della società e dal codice civile. In particolare:

a) risponde al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società nel quadro dei piani e delle direttive definiti dallo stesso consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e con le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) provvede alla gestione del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione della società, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è

espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della società gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, compresi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa il piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che definisce le forme più idonee per ren-

dere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dallo stesso consiglio di amministrazione, fatti salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, e prevede la pubblicazione nel sito *internet* della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di cui all'articolo 66, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*);

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel piano, dei nominativi

e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

15. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica, rispettivamente, agli organi di amministrazione e controllo, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale limite non si applica all'amministratore delegato né a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa su proposta dell'amministratore delegato.

16. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla società, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni ».

Art. 4.

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.

€ 2,00



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, PATUANELLI e DI GIROLAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2024

Modifiche alla disciplina della *governance* della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha un obiettivo ambizioso ma quanto mai necessario e attuale, quello di liberare la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dalle ingerenze del governo di turno, a tutela del pluralismo.

Il servizio pubblico, alla luce anche del recente regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla libertà e indipendenza della libertà dei media, il cosiddetto « *European Media Freedom Act* », per assolvere alla sua funzione di fornire a tutti i cittadini imparzialità e completezza d'informazione e tutela delle varie componenti della società, ha necessità di essere reso indipendente dalle ingerenze politiche attraverso due fondamentali accorgimenti.

Il primo riguarda il neutralizzare le cosiddette « porte girevoli », ovvero la possibilità che soggetti che abbiano ricoperto nel recente passato ruoli e incarichi politici a vari livelli trovino spazio all'interno del consiglio di amministrazione della RAI.

Il secondo è quello che, attraverso la previsione di entrate economiche certe, slega il servizio pubblico dalla dipendenza economica dall'esecutivo del momento.

L'articolo 1 interviene sulla modifica della *governance*, tra l'altro prevedendo la nomina del presidente da parte del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento.

Dispone che l'amministratore delegato venga nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi, per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea, tra una rosa di cinque nomi candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti richiesti, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di *curriculum vitae* del candidato e di un documento che illustri le proposte e i piani aziendali che il candidato vorrebbe perseguire durante il suo mandato.

Prevede che i tre membri nominati dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi per scrutinio segreto vengano scelti da una rosa di cinque nomi redatta per sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra candidati dotati di particolari competenze e che, qualora il Parlamento non completi la procedura entro trenta giorni, l'Autorità proceda con un nuovo sorteggio alla nomina degli stessi.

Aumenta, infine, il numero dei consiglieri eletti dai dipendenti RAI del Consiglio di amministrazione, disciplinando le modalità di voto.

Per evitare le cosiddette « porte girevoli » è previsto altresì che la carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:

a) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;

e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici.

Inoltre il presidente, l'amministratore delegato e i membri del consiglio di amministrazione, al termine dell'incarico o a seguito di loro revoca, non possono ricoprire ruoli all'interno di governi nazionali per due anni. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

L'articolo 2 determina le modalità di finanziamento del servizio pubblico con uno stanziamento di entrate statali non inferiore a tre miliardi di euro annuali unitamente all'affidamento della concessione, tenuto conto del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico, prevedendo conseguentemente l'abolizione del canone.

L'articolo 3 introduce il monitoraggio di cui al citato regolamento (UE) n. 2024/1083, che viene affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ne pubblica i risultati con cadenza annuale.

L'articolo 4 rende vincolante il parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi allo schema di contratto di servizio, adottato a maggioranza dei due terzi dei commissari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. in materia di governance)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da un presidente e da sei membri. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radio-televisivo »;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di nota indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di

amministrazione dura sei anni senza possibilità di rielezione »;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:

a) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

d) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;

e) ricoprano o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici »;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Non possono essere nominati presidente, amministratore delegato o membri semplici del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni »;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza, notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento. In caso di parità di voti all'interno del consiglio di amministrazione, il voto del presidente vale doppio. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di

controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega »;

f) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), sono così individuati:

a) l'amministratore delegato è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea tra una rosa di cinque candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di *curriculum vitae* del candidato e di un documento che illustri le proposte e i piani aziendali che quest'ultimo vorrebbe perseguire durante il suo mandato;

b) tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune, con scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. La rosa dei candidati è redatta con sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di *curriculum vitae* del candidato dal quale risultino i requisiti di competenza professionale nelle seguenti aree: 1) competenze economico-giuridiche, con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica; 2) competenze tecnico-scientifiche con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui alla presente lettera, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede ad un nuovo sorteggio di un nominativo tra i candidati dell'area di cui al n. 1), uno tra i candidati dell'area di cui al n. 2) e uno tra i candidati di entrambe le aree unitamente. I nomi così individuati completano il consiglio di amministrazione;

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., scelti tra gli stessi dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi. Ognuno dei due membri così designati rappresenta una diversa categoria di lavoratori tra quelle impiegate all'interno dell'azienda »;

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* o attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI - Radiote-

levisione italiana S.p.a. o da almeno cento-cinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina;

c) la composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la parità di genere e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, e l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti »;

h) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. La revoca del presidente o dei membri del consiglio di amministrazione è deliberata eccezionalmente dall'assemblea ordinaria, qualora non vi siano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni conformemente ai criteri stabiliti dal presente decreto. La revoca deve essere previamente notificata alla persona interessata e acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottato con la maggioranza dei due terzi. Il provvedimento di revoca è impugnabile innanzi alla giurisdizione amministrativa. In caso di dimissioni o impedimento permanente i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura con cui sono stati nominati, ovvero entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo*) - 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

2. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro.

3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispose il bilancio di esercizio indicando, in una contabilità separata, i ricavi derivanti da entrate pubbliche e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

4. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 3 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso

la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi pubblici per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo ».

2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, riguardante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, è abrogato.

Art. 3.

(Esercizio di monitoraggio)

1. L'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ne pubblica i risultati con cadenza annuale.

Art. 4.

(Contratto di servizio)

1. Il parere allo schema di contratto di servizio espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato con la maggioranza dei due terzi ed è vincolante.

€ 1,00



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, è intervenuta prevalentemente sull'organizzazione, sulla funzione e sui poteri della *governance* del servizio pubblico di informazione.

La novità più rilevante della riforma è stata l'introduzione della figura dell'amministratore delegato in sostituzione del direttore generale.

La *governance* della RAI, fino all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2015, non prevedeva la figura dell'amministratore delegato - figura tipica delle società per azioni strutturate - in assenza della quale il potere di gestione generale dell'azienda era attribuito al direttore generale.

Il direttore generale della RAI, tuttavia, per effetto della disciplina speciale che ne ha definito nel dettaglio il perimetro e le attribuzioni, ha assunto nel tempo le caratteristiche di un amministratore delegato, piuttosto che di un soggetto sottoposto al consiglio di amministrazione. L'ampiezza dei suoi poteri trovava fondamento nel motivo alla base della sua istituzione, e cioè quello di poter svolgere una funzione riequilibratrice, nell'interesse degli azionisti, rispetto alla potestà gestoria attribuita al consiglio di amministrazione di nomina parlamentare.

Le modalità di nomina, rimaste invariate dalla loro definizione con la legge 25 giugno 1993, n. 206, riflettevano tale intendimento, dal momento che il direttore generale era nominato dall'assemblea dei soci, seppure d'intesa con il consiglio d'amministrazione.

L'elenco delle competenze che l'articolo 49 del testo unico dei servizi di media au-

diovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo previgente alla riforma, attribuiva al direttore generale riflette in modo chiaro il ruolo centrale che tale figura rivestiva all'interno della RAI. La legge infatti gli attribuiva, tra gli altri compiti indicati al comma 12 del citato articolo 49, la responsabilità della gestione aziendale per i profili di propria competenza e la sovrintendenza all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione, che in concreto si traduceva nel potere di firma di tutti gli atti e contratti aziendali di valore inferiore ad euro 2.582.284,50 attinenti alla gestione della società e nel potere di proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione i contratti di valore superiore a tale cifra.

La riforma introdotta con la citata legge n. 220 del 2015, all'articolo 2, ha novellato l'articolo 49, commi da 10 a 12, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, disciplinando i poteri dell'amministratore delegato sulla base di quelli attribuiti in precedenza al direttore generale, attraverso modifiche che di fatto hanno conferito al nuovo organo direttivo maggiore autonomia decisionale.

In particolare, in base alle nuove disposizioni, l'amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda; firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società; provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di ammini-

strazione; provvede all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro. Per gli atti e i contratti al di sotto di tale cifra l'amministratore delegato opera in autonomia.

Tali disposizioni sono ora contenute nel nuovo testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

Giova infine evidenziare, riguardo alla centralità del Parlamento, che il disegno di legge che si propone riflette numerose sentenze della Corte costituzionale che, pur riconoscendo il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, ha sempre ribadito il ruolo fondamentale del Parlamento come editore sostanziale del servizio pubblico radiotelevisivo della RAI.

In particolare, la sentenza n. 225 del 10 luglio 1974, che ha dato origine alla legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, ha definitivamente aperto la strada verso la « parlamentarizzazione » del sistema radiotelevisivo pubblico, di fatto sottraendo la RAI al controllo diretto dell'esecutivo.

In questa sentenza, la Corte costituzionale affermò la necessità di un sistema idoneo a escludere il predominio del potere esecutivo nell'ambito dell'ente gestore e sollecitò il legislatore a emanare una legge che avrebbe dovuto assicurare il raggiungimento, tra gli altri, di obiettivi volti a prevedere: *a*) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato

purché appartenente alla mano pubblica) non fossero costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo; *b*) che per la concretizzazione degli obiettivi indicati e per il relativo controllo fossero riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale.

Con la sentenza n. 194 del 21 maggio 1987 la Corte riconobbe la dimensione costituzionale nella quale si posiziona la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, discendente dall'attribuzione al servizio radiotelevisivo della natura di « servizio sociale (...) diretto ad assicurare (...) l'effettività della libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, considerate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico valore costituzionalmente protetto in via primaria dall'articolo 21 della Costituzione », strutturato « nell'orbita del Parlamento » (cosiddetta « parlamentarizzazione »).

Con l'ordinanza n. 61 del 13 marzo 2008 e la sentenza n. 69 del 13 marzo 2009 – relative al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proposta di revoca del Consigliere di amministrazione della RAI, prof. Angelo Maria Petroni – la medesima Corte ribadì la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico.

Nell'ordinanza n. 61 si legge testualmente che « l'affermazione della centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico » è presente nella legislazione a partire dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 (recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), oltre che nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 225 del 1974 « ha definitivamente aperto la strada verso la "parlamentarizzazione" del sistema radiotelevisivo pubblico, spostando il centro

di determinazione delle scelte generali in tale settore a favore dell'organo rappresentativo della collettività nazionale », e che dall'esame di alcune pronunzie della Corte costituzionale, e in particolare della sentenza n. 194 del 1987, si trae la conclusione secondo cui il Parlamento « e per esso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi » costituisce « la sede istituzionale naturale nella quale il principio pluralista, che deve informare l'intero settore radiotelevisivo pubblico, trova la più efficace garanzia, sia con riguardo all'accesso delle formazioni sociali all'uso dei mezzi radiotelevisivi, sia con riguardo a meccanismi che garantiscano la presenza di una pluralità di fonti di informazione ». Per queste ragioni, secondo la difesa della Commissione parlamentare di vigilanza, « la "parlamentarizzazione" del servizio radiotelevisivo (...) implica la doverosa vigilanza da parte dell'organo parlamentare su tutte le vicende relative alla RAI da cui potrebbero derivare conseguenze negative per la libera manifestazione del pensiero e per la libera informazione ».

La centralità del Parlamento è stata ribadita anche nella sentenza n. 69 del 2009, con la quale la Corte costituzionale ha risolto il conflitto sorto tra la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e il Governo.

Sembra di evincere che, in tutte queste pronunce, la Corte costituzionale abbia voluto rimarcare che, finché esisterà un'esigenza di tutela del pluralismo in termini effettivi, sarà comunque indispensabile il ruolo di garanzia del Parlamento, che dovrebbe essere la più vicina, tra le istituzioni, al sentire reale del Paese.

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di novellare l'articolo 63 del citato nuovo testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 con riferimento alla figura dell'amministratore delegato, stante, in particolare, l'aumento dei poteri in capo allo stesso che, seppur all'epoca della riforma giustificato dalla necessità di una maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63:

1) al comma 20, le parole: « 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.582.284,50 euro »;

2) il comma 21 è sostituito dai seguenti:

« 21. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

21-bis. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:

a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;

e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;

f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;

h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico »;

3) al comma 22, le parole: « L'amministratore delegato » sono sostituite dalle seguenti: « Il direttore generale »;

4) i commi 23 e 24 sono abrogati;

5) al comma 25, le parole: « , ad eccezione dell'amministratore delegato, » sono soppresse;

b) all'articolo 64, le parole: « L'amministratore delegato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Il direttore generale »;

c) all'articolo 66, comma 1, le parole: « dell'amministratore delegato » sono sostituite dalle seguenti: « del direttore generale ».

€ 1,00



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BIZZOTTO, ROMEO, BERGESIO, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, GARAVAGLIA, MINASI, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI e TESTOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una radicale trasformazione dell’offerta televisiva, con centinaia di nuovi canali e nuove piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali di intrattenimento. In questo mutato contesto, in continua evoluzione, è necessario ripensare al ruolo che la televisione pubblica deve svolgere, alla sua missione e alle sue specifiche modalità di funzionamento.

Considerando il servizio radiofonico, televisivo e multimediale fra i servizi pubblici, è necessario partire dalla definizione dell’oggetto del servizio, qualificandolo e riconoscendone la giusta importanza, per poi arrivare a delineare i compiti specifici del soggetto erogatore. La legge 8 giugno 1990, n. 142, definiva quali servizi pubblici quelli aventi « per oggetto beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ». Sebbene esista una definizione univoca del concetto di servizio pubblico, è necessario considerare anche le specificità di quello radiotelevisivo e multimediale, che deve rispondere in primo luogo ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità.

Per far sì che l’offerta della concessionaria pubblica mantenga la propria identità, è necessario intervenire con delle modifiche puntuali alla normativa vigente in materia, recata dal testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, allontanando la RAI-Radiotelevisione italiana Spa dalla mera logica di mercato secondo cui l’*audience* è formata da consumatori più che da cittadini utenti.

L’articolo 1 ha quindi l’ambizione di definire univocamente che cosa si intende per

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, individuando i generi di programmi di interesse pubblico, che costituiscono l’oggetto del servizio pubblico.

Viene inoltre previsto un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, perché finanziato unicamente con il canone attualmente pagato dai cittadini o attraverso la fiscalità generale successivamente all’abolizione del canone prevista dal presente disegno di legge. Con l’obiettivo di rendere immediatamente riconoscibili per i telespettatori i programmi che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico, è previsto l’inserimento di una specifica dicitura all’inizio, alla fine e nel corso di ciascuna trasmissione, e sarà fornita tempestiva informazione all’utenza, anche tramite *internet* e televideo, sugli orari e i contenuti della programmazione di servizio pubblico.

Gli articoli 2 e 3 intervengono sulla definizione dei compiti del servizio pubblico, sottolineando quanto il pluralismo informativo e le diversità culturali delle comunità territoriali debbano essere valorizzati attraverso la riscoperta delle lingue regionali e di tutto il patrimonio teatrale, cinematografico e musicale che fa capo alle tradizioni locali e che può dare risalto agli artisti del passato, ma anche ai giovani artisti contemporanei. Se in origine la televisione pubblica ha avuto il compito fondamentale di avvicinare i cittadini alla lingua italiana e ad un’idea condivisa di società, oggi è importante che svolga anche un nuovo ruolo: quello di tutelare e valorizzare le identità, la storia e la bellezza dei territori che compongono il no-

stro Paese. Secondo questo spirito, è stata prevista l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione, al fine di garantire l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale.

L'articolo 4 interviene sul finanziamento del servizio pubblico. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa attualmente beneficia delle entrate derivanti dal canone di abbonamento pagato dai cittadini e delle entrate derivanti da pubblicità e *sponsor*. La contabilità separata, prevista dalla vigente disposizione normativa, è assolutamente fondamentale per assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, ma non è sufficiente. Gli utenti hanno diritto di avere accesso a un'informazione chiara in merito alla gestione delle entrate e pertanto il presente disegno di legge prevede una pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate con contributi pubblici.

Il pagamento del canone RAI risulta oggi anacronistico e ingiusto, in quanto è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili a ricevere un segnale. Per questi motivi, anche in previsione dell'avanzamento della tecnologia e dell'inevitabile passaggio di canali sulla piattaforma *web*, è prevista una progressiva riduzione del canone con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento rispetto all'importo oggi previsto, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura del servizio pubblico è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. Inoltre, a proposito del canone, viene previsto fin da subito che, laddove sussista ancora oggi

l'impossibilità di accesso alla rete o l'impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.

L'articolo 5 riorganizza la *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Si prevede innanzitutto un'estensione della durata temporale della concessione fino a dodici anni per dare continuità e certezza. Con lo stesso spirito, si estende a cinque anni il mandato dei membri del consiglio di amministrazione che non potranno ricoprire tale incarico per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio d'amministrazione sarà composto da sette membri: il presidente e l'amministratore delegato saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; quattro membri saranno eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con una maggioranza dei due terzi; un membro sarà designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

L'ultimo articolo prevede, in un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, che non si possa esternalizzare più del 30 per cento delle produzioni, organizzazioni e realizzazioni di trasmissioni.

Il presente disegno di legge si propone l'ambizioso obiettivo di intervenire con modifiche puntuali per una riforma strutturale dell'azienda RAI-Radiotelevisione italiana Spa che garantisca l'effettiva fruizione da parte della cittadinanza di un servizio pubblico di qualità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Nel titolo VIII del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di seguito denominato « testo unico », all'articolo 59 è premesso il seguente:

« Art. 58-bis. – *(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)* – 1. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radio-televisivi e multimediali di interesse generale.

2. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, diffusa attraverso le diverse piattaforme, che risponda prioritariamente ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche.

3. In particolare, si definiscono programmi “di pubblico interesse” i seguenti:

a) programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; programmi di informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna,

ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, quali la salute, la giustizia o la sicurezza; programmi di confronto su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; programmi di informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; programmi di informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui sono valorizzate le opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni di celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale ed economica del Paese, nonché nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno e i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; programmi di informazione relativi ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnoculturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione ai consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e all'alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei Paesi dell'Unione europea nonché dei bandi europei in essere;

c) programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche di

spettacolo dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; programmi finalizzati alla valorizzazione delle identità locali e delle tradizioni popolari con programmazione nazionale o regionale, nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate; trasmissioni volte a promuovere la tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo, attraverso approfondimenti sulle eccellenze del nostro Paese, in ambito paesaggistico, culturale, enogastronomico e industriale; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti e organizzazioni *non profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea; programmi di didattica a distanza; programmi di valorizzazione della lingua dei segni per i non udenti;

d) programmi di pubblica utilità e comunicazione sociale: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'integrazione e al multiculturalismo; trasmissioni finalizzate a valorizzare una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) programmi sportivi e di informazione sportiva: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento; eventi sportivi anche di carattere minore e competizioni sportive di natura regionale o locale;

f) programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei Paesi dell'Unione europea;

g) produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive di animazione, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

4. La società a cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 59, si impegna a riservare un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori in modo agevole e immediato che la programmazione del canale è finanziata dal contributo del canone o dalla fiscalità generale.

5. A partire dal 1° gennaio 2024, la società concessionaria rende riconoscibile per i telespettatori, in modo agevole e immediato, il pubblico interesse del programma inserendo la frase "Programma finanziato con il contributo del canone o contributo pubblico" all'inizio, alla fine e nel corso di ciascuna trasmissione, nonché a fornire tempestiva informazione all'utenza, anche tramite *internet* e televideo, circa orari e contenuti della programmazione

di servizio pubblico. Possono derogare a tale obbligo i telegiornali, intesi come notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana e straordinaria, compresi quelli diffusi dal canale tematico di informazione.

6. Il ruolo del servizio pubblico comprende la fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, senza effetti distorsivi sul mercato.

7. Con cadenza annuale, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale presenta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il piano strategico per l'innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 59 del testo unico in materia di compiti del servizio pubblico)

1. All'articolo 59, comma 2, del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue locali delle varie regioni a statuto ordinario o speciale »;

b) alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché gli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio »;

c) dopo la lettera *p)* è inserita la seguente:

« *p-bis)* l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi regionali per ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, in una sede per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, organizzate al fine di garantire l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale, con esclusione dell'in-

formazione regionale, per un minimo di due fasce quotidiane della durata di almeno un'ora »;

d) alla lettera r) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . A tale fine, i centri di produzione decentrati realizzano trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche e musicali. Tali produzioni, anche specificatamente destinate ai palinsesti regionali, devono avvalersi dell'opera di attori e artisti rappresentativi del patrimonio linguistico e della tradizione artistica locale ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 60 del testo unico in materia di compiti del servizio pubblico in ambito locale)

1. All'articolo 60 del testo unico, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di tutelare il pluralismo informativo e la diversità culturale propria delle comunità territoriali, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna a collaborare, anche mediante coproduzioni, con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 61 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico)

1. All'articolo 61 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al fine di rendere trasparente e riconoscibile per gli utenti la programmazione delle trasmissioni definite di pubblico interesse e di fornire al contempo un'informazione chiara in merito alla gestione delle risorse utilizzate, la società concessionaria del servizio pubblico, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica nel proprio sito *internet* il rendiconto dettagliato delle attività finanziate attraverso il contributo del canone o della fiscalità generale, con la finalità di informare, in modo chiaro, tutti i cittadini contribuenti sull'utilizzo dei fondi »;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La società concessionaria è tenuta a riservare alle regioni una parte delle risorse necessarie alla prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo, destinando alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti tramite canone o fiscalità generale, a titolo di finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico regionale »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* L'importo del canone di abbonamento è progressivamente ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto nell'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. Con la medesima cadenza annuale, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. individua quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.

3-ter. La concessionaria del servizio pubblico si impegna a garantire il diritto di ac-

cesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo da parte di tutti i cittadini attraverso la trasmissione dei programmi sul digitale terrestre. In caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto ».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 63 del testo unico in materia di disciplina della RAI)

1. L'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - *(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.) - 1.* L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha una durata di dodici anni ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

2. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

3. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su propo-

sta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 4, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

7. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

8. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è com-

posto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura cinque anni e i membri che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

9. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

10. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

11. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle per-

sone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

12. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con una maggioranza dei due terzi. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

13. L'amministratore delegato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

14. In aggiunta al presidente e all'amministratore delegato, gli ulteriori membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

a) quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con una maggioranza dei due terzi;

b) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

15. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano riconosciuta onorabilità e competenza professionale. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

16. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

17. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati, rispettivamente, con la medesima procedura di cui ai commi 12 e 14 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 16.

18. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

19. L'amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la

collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione le linee guida per la valorizzazione degli spazi editoriali destinati all'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;

h) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la tra-

sparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*) del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti per-

ettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

20. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

21. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, questi non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

22. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

23. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Ra-

diotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

24. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 65 del testo unico in materia di contratti esterni)

1. All'articolo 65 del testo unico, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per l'affidamento a terzi della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali non possono superare il 30 per cento della produzione, realizzazione e organizzazione in proprio della concessionaria pubblica, computata complessivamente su base annuale ».